



BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL CENTRO DI RICERCA AEROSPAZIALE DI "SAPIENZA UNIVERSITA" DI ROMA" MACRO SETTORE CONCORSUALE/SETTORE CONCORSUALE 09/IINF-01 - SSD IINF-01/E (IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI)

IL DIRETTORE DEL CRAS

VISTO l'Accordo attuativo n. 2022-16-HH.1-2024 dell'Accordo Quadro ASI-Sapienza Università di Roma n. 2022-16-HH.0 sottoscritto dal Centro di ricerca Aerospaziale (CRAS) con l'Agenzia spaziale italiana (ASI) per "Attività scientifiche per la fase E della missione BepiColombo e per la missione estesa Juno"

VISTA la richiesta del responsabile del progetto di ricerca prof. Luciano less di attivare una borsa di ricerca sul progetto di ricerca dal titolo *"Radio scienza: attività scientifiche per la fase E della missione BepiColombo e per la missione estesa Juno"*;

VISTA la delibera del Comitato direttivo del 13 ottobre 2025 con la quale è stata approvata l'emanazione del bando per il conferimento di una borsa di ricerca sulla seguente tematica: Simulazioni numeriche e preparazione delle misure dell'esperimento MORE della sonda BepiColombo a Mercurio

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca;

DECRETA

Art. 1 Oggetto della selezione

- 1. E' indetta una selezione pubblica da svolgersi presso il centro di spesa CRAS, nel seguente ambito: Tematica: Simulazioni numeriche e preparazione delle misure dell'esperimento MORE della sonda BepiColombo a Mercurio
 - a) Responsabile scientifico: Prof. Luciano less
 - b) Gruppo scientifico-disciplinare e Settore scientifico-disciplinare di riferimento nel cui ambito si svolgerà l'attività di ricerca: GSD 09/IINF-01 SSD IINF-01/E Impianti e sistemi aerospaziali
 - c) Provenienza del finanziamento: Addendum n. 2022-16-HH.1-2024 all'Accordo Attuativo n. 2022-16-HH.0 - Radio scienza: attività scientifiche per la fase E della missione BepiColombo e per la missione estesa Juno - Ente finanziatore: Agenzia spaziale italiana (ASI)
 - d) Durata: 6 mesi
 - e) Importo mensile euro 1.758,34 –Importo totale euro € 10.550,00
 - f) Rinnovo o proroga: SI
 - g) CUP F85F21006260005

Art. 2 Requisiti di ammissione

- 1. Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso delle seguenti caratteristiche:
 - possesso Laurea magistrale nella classe delle lauree in ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20) o equivalenti, o titoli equipollenti conseguiti presso atenei stranieri la cui idoneità sia accertata dalla Commissione giudicatrice.
 - ulteriori requisiti aggiuntivi così definiti: conoscenza dei metodi della determinazione orbitale e di codici numerici per la navigazione planetaria, documentati da pubblicazioni e curriculum vitae.

2. I titoli di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo;

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

- 1. Le domande di partecipazione alla selezione, firmate dagli aspiranti, devono essere fatte pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del CRAS: cras@pec.uniroma1.it entro e non oltre il 13/11/2025 ore 23.59.
- 2. Nella domanda, corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- cittadinanza:
- indirizzo di posta elettronica scelto per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di selezione;
- i titoli accademici conseguiti necessari per l'ammissione;
- ulteriori titoli utili alla selezione, indicati all'art. 4 del bando;
- il curriculum vitae.
- 3. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica del centro di spesa: cras@cert.uniroma1.it

Art. 4 Selezione

- 1. La selezione per la borsa di ricerca avviene per titoli.
- 2. Sono titoli valutabili:
 - a) Voto di laurea
 - b) Attestati di partecipazione a corsi di alta formazione
 - c) Pubblicazioni
 - d) Esperienze pregresse nel campo di ricerca oggetto della selezione, documentate da pubblicazioni e dal curriculum vitae.
- 3. I criteri di valutazione dei titoli e del colloquio sono determinati dalla Commissione, nominata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca, dopo la scadenza del bando e prima dell'apertura delle domande di partecipazione.
- 4. La Commissione nella riunione preliminare stabilisce:
 - a) il punteggio massimo complessivo da attribuire ai/alle candidati/e;
 - b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.
- 5. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 5 Esiti della selezione

- 1. Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione stila una graduatoria di merito e trasmette gli atti all'amministrazione del centro di spesa. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati/e, ha la precedenza in graduatoria il/la più giovane di età.
- 2. Verificata la conformità degli atti, il responsabile del procedimento redige il relativo provvedimento di approvazione da parte del Responsabile della struttura che deve essere pubblicato sulla pagina web del Centro di spesa.
- 3. Il Direttore del CRAS trasmette al candidato vincitore comunicazione per via telematica. In tale comunicazione è indicata la data di decorrenza della borsa e confermata la relativa durata.
- 4. Nel termine di 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di ricerca, l'assegnatario/a deve far pervenire per posta elettronica la dichiarazione di accettazione al Centro di spesa che ha bandito, pena decadenza.



5. In caso di rinuncia da parte del vincitore/trice o di mancata accettazione entro il termine stabilito al comma precedente, la borsa di ricerca verrà assegnata al candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

ART. 6 Diritti e doveri dei borsisti

- 1. Il/la borsista è tenuto/a a rispettare lo Statuto, i regolamenti e il Codice etico di Sapienza, e sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.
- 2. Il/la borsista ha diritto di avvalersi delle attrezzature e delle strumentazioni della struttura presso la quale svolge la propria attività nonché ad usufruire dei servizi a disposizione degli studenti di Sapienza.
- 3. L'attività del/la borsista può essere svolta anche presso strutture, italiane o straniere, diverse da quella di Sapienza, previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico.
- 4. Il/la titolare della borsa è tenuto/a a svolgere l'attività a cui la stessa è finalizzata sotto la guida del Responsabile Scientifico che definisce un apposito programma.
- 5. Al termine delle attività è tenuto/a a presentare una relazione al/la Responsabile Scientifico/a con i risultati conseguiti.
- 6. Il/la borsista si impegna a rispettare l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa e alle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della sua permanenza presso le strutture di Sapienza.

Art 7 Incompatibilità e conflitto di interessi

- 1. I/le candidati/e non devono essere stati beneficiari di altra borsa di ricerca presso Sapienza ai sensi del medesimo Regolamento.
- 2. È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla Struttura che delibera o alla Struttura presso la quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Sapienza.
- 3. I/le candidati/e, all'atto della domanda di partecipazione alla procedura, dovranno autocertificare l'assenza di tali situazioni di conflitto d'interesse mediante apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- 4. La borsa è incompatibile con:
 - a) altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
 - b) la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
 - c) assegni di ricerca o contratti di ricerca ex art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - d) rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
 - e) attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.
- 5. I/le borsisti/e possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al/alla Responsabile scientifico/a e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio a Sapienza in relazione alle attività svolte.

Art. 8 Sospensione, revoca o recesso

- 1. L'attività di ricerca deve osservare il periodo di sospensione per maternità. In tal caso, si applicano, i limiti stabiliti dagli artt. 16, 16-*bis*, 17 di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151
- 2. L'attività di ricerca può essere sospesa per gravi motivi di salute, debitamente certificata.

- 3. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di ricerca, previo accordo con il/la docente responsabile dell'attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di astensione obbligatoria per maternità, la borsa di ricerca viene automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 4. Qualora il/la titolare della borsa di ricerca non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o in caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il/la responsabile scientifico/a può proporre la revoca della stessa, da disporsi con apposito provvedimento del Direttore del CRAS.
- 5. Il/la titolare della borsa di ricerca ha facoltà di rinunziare alla stessa dandone comunicazione al Centro di spesa con almeno trenta giorni di preavviso; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità.
- 6. Nel caso in cui i requisiti soggettivi vengano meno nel periodo della percezione della borsa, l'erogazione della stessa è immediatamente interrotta, con apposito provvedimento di revoca.

Art. 9 Copertura assicurativa

1.II CRAS provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di ricerca e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 Inquadramento fiscale e contributivo

- 1.Il regime fiscale delle borse di ricerca si configura come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) del Tuir (DPR 917/1986). In materia fiscale e previdenziale si applica il trattamento previsto dalla normativa vigente al momento della liquidazione dell'importo.
- 2. Le borse di ricerca non danno luogo a trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
- 3.La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

- 1. I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.
- 2. Tali dati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione.

- 3. La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
- 4. Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del CRAS.

Art. 12 Responsabile del Procedimento

1.ll responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241, è la dott.ssa Maria Elisabetta Dessi - mariaelisabetta.dessi@uniroma1.it.



Il Direttore del CRAS Prof. Francesco Nasuti

Visto Il Responsabile amministrativo delegato Dott.ssa Maria Pia Giammario